



COMUNE DI LOSONE

DECRETO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA COMUNALE PER L'ELEZIONE DI BALLOTTAGGIO DEL CONSIGLIO DEGLI STATI PER LA LEGISLATURA 2023-2027

Il Municipio di Losone,

richiamati:

- il decreto di convocazione del Consiglio di Stato pubblicato sul Foglio Ufficiale del 27 ottobre 2023;
- il decreto convocazione delle assemblee dei Comuni del Cantone per l'elezione di due deputati al Consiglio degli Stati per la legislatura 2023-2027, pubblicato nel Foglio ufficiale n. 113 del 15 giugno 2023;
- la legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018 (LEDP) e il regolamento di applicazione del 5 giugno 2019 (REDP);
- la ris. mun. no. 3618 del 24 ottobre 2023;

d e c r e t a :

1. Data dell'elezione e convocazione dell'assemblea comunale (art. 64 LEDP e art. 30 decreto di convocazione del 15 giugno 2023)

L'assemblea comunale è convocata per il giorno di **domenica 19 novembre 2023** per l'elezione di:

- 2 deputati al Consiglio degli Stati, con il sistema della maggioranza relativa e in un unico circondario, per la legislatura 2023-2027.

2. Catalogo elettorale (artt. 5 e segg. LEDP e 2 e segg. REDP)

Per l'elezione fa stato la pubblicazione del catalogo elettorale che avviene durante il mese di gennaio 2023 e le successive variazioni.

Il catalogo elettorale è aggiornato fino al quinto giorno antecedente l'elezione. Ogni variazione è pubblicata mediante avviso all'albo comunale per quindici giorni consecutivi.

3. Giorni e orari di voto (art. 19 LEDP)

Le operazioni di voto hanno luogo nell'ufficio elettorale presso la **ex Scuola dell'infanzia in Via Municipio 13** nei giorni e orari seguenti:

domenica 19 novembre 2023 dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Le competenze, la composizione e il funzionamento dell'ufficio elettorale comunale sono stabiliti dagli artt. 28 e segg. LEDP e 13 e segg. REDP.

La designazione e l'attività dei delegati dei gruppi sono disciplinate dagli artt. 30 LEDP e 19 RALEDP.

Gli elettori che si trovano nell'edificio dove si svolge la votazione al momento in cui le operazioni di voto sono dichiarate chiuse vengono ammessi a votare.

4. Identificazione dell'elettore e voto al seggio elettorale (art. 21 LEDP)

L'avente diritto di voto, presentandosi all'ufficio elettorale, dichiara e, se necessario, documenta la propria identità consegnando la carta di legittimazione di voto che serve quale prova di non

aver votato per corrispondenza. L'elettore porta con sé all'ufficio elettorale la scheda ufficiale ricevuta al domicilio.

5. Agevolazioni di voto

5.1 Voto accompagnato (artt. 22 LEDP e 12 REDP)

L'aveute diritto di voto che per evidente incapacità fisica non è in grado di esprimere il voto da solo, può essere autorizzato dall'ufficio elettorale a farsi accompagnare in cabina. Il certificato medico è un criterio da considerare per la decisione di ammissione al voto accompagnato.

5.2 Voto per corrispondenza (artt. 23 LEDP e 41 REDP)

L'aveute diritto di voto può votare per corrispondenza dal momento in cui riceve il materiale di voto. **Le schede pervenute all'ufficio elettorale dopo la chiusura delle operazioni di voto (ore 12.00 di domenica 19 novembre 2023), non sono più prese in considerazione ai fini dello spoglio.** Il voto per corrispondenza è valido solo se accompagnato dalla carta di legittimazione di voto compilata e firmata.

La busta di trasmissione con il materiale votato può essere pure consegnata alla Cancelleria comunale oppure essere depositata nell'apposita bucalettere del Comune compilata e firmata. L'utilizzo di buste non ufficiali non è ammesso.

6. Svizzeri all'esterno

Gli Svizzeri e i ticinesi all'estero acquistano i diritti politici a diciotto anni compiuti (articoli 30 Cost. cant. e 2 lett. b) LEDP). Essi devono ossequiare la procedura regolata dalla legislazione federale (cfr. legge federale sugli Svizzeri all'estero, LSEst e la relativa ordinanza, OSEst) per l'iscrizione nel catalogo elettorale e per l'esercizio dei diritti politici in materia federale e cantonale.

L'invio del materiale di voto avviene al più presto, le Cancellerie comunali non appena in possesso delle schede ufficiali procedono immediatamente alla spedizione all'aveute diritto di voto al suo domicilio all'estero.

7. Sanzioni penali

È punito con una multa, in particolare, chi raccoglie, riempie o modifica sistematicamente le schede dell'elezione (articolo 282bis del Codice penale svizzero). È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque violi l'articolo 282 (frode elettorale) del Codice penale svizzero.

10. Altre disposizioni

Per quanto non contemplato dal presente decreto, fanno stato le disposizioni del decreto di convocazione del Consiglio di Stato pubblicato sul Foglio Ufficiale no. 113 del 15 giugno 2023 e quello del 27 ottobre 2023.

11. Pubblicazione

Il presente decreto è pubblicato agli albi comunali il 28 ottobre 2023 e vale quale formale avviso alle autorità e ai cittadini.

PER IL MUNICIPIO DI LOSONE:

Il Sindaco:

I. Catarin

Il Segretario aggiunto:

M. Barri

Losone, 27 ottobre 2023
ris. municipale no. 3618